

Messaggio aggiuntivo bis

numero

6775 B

data

8 ottobre 2013

Dipartimento

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

Modifica della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sull'approvvigionamento elettrico del 23 marzo 2007, del 30 novembre 2009 (LA-LAEI)

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con questo messaggio, vi sottoponiamo le considerazioni del Consiglio di Stato a sostegno di una ulteriore modifica della LA-LAEI, resasi imprescindibile in seguito al differimento della completa liberalizzazione del mercato elettrico in applicazione dell'art. 34 LAEI. Questa decisione rende necessario un adeguamento della LA-LAEI poiché le concessioni di aziende che forniscono energia elettrica non decadono più al 31 dicembre 2013. Questa data deve quindi essere posticipata all'entrata in vigore della completa liberalizzazione del mercato ai sensi della LAEI. La decadenza delle concessioni di aziende che forniscono energia elettrica a questa data si riferisce a quelle tuttora vigenti, e a quelle già scadute, ma applicate tacitamente in alcuni Comuni. In questo periodo, ovvero fino alla completa liberalizzazione del mercato, i Comuni devono poter riscattare le reti secondo l'art. 38 LMSP. A quel giorno i Comuni dovranno disporre di concessioni per l'uso speciale delle strade pubbliche comunali (art. 13 e 14 LA-LAEI), che avranno una prima durata di 5 anni per consentir loro di valutare la nuova situazione e di fare le necessarie esperienze e per decidere poi eventuali riscatti delle reti (messaggio 6249 pag. 12). Anche questi riscatti rimarranno disciplinati dall'art. 38 LMSP.

Questa possibilità di riscatto offerta ai Comuni deve essere esercitata prima della liberalizzazione del mercato secondo la procedura prevista dall'art. 38 della vigente LMSP. A tal fine deve altresì essere ripristinato l'abrogato art. 38 cpv. 5 LMSP secondo il quale

"Il riscatto può essere chiesto quando sia trascorso un terzo della durata complessiva della concessione, e sarà preceduto dal preavviso di due anni."

Già s'è visto che, con il differimento dell'intera liberalizzazione del mercato e l'applicazione delle convenzioni vigenti o appena scadute, i Comuni non devono ancora essere chiamati a rilasciare concessioni per l'utilizzazione del demanio pubblico; d'altra parte a seguito della sentenza del 17 novembre 2011 del TF i Comuni non possono riscuotere una tassa sul consumo dell'energia. In queste circostanze, occorre introdurre per norma transitoria un articolo che preveda la riscossione da parte dei Comuni (e del Cantone) di una tassa sull'uso delle strade pubbliche, calcolata conformemente all'art. 14 cpv. 2 (nuovo) LA-LAEI, che verrà notificata con decisione formale ai gestori di rete (art. 22 cpv. 5, nuovo). Questa tassa potrà poi essere computata ai consumatori secondo le disposizioni della LAEI, e fatturata specificatamente nella bolletta.

Stante quel che precede, devono essere ulteriormente modificati gli articoli 20 e 22 cpv. 2 LA-LAEI, dev'essere aggiunto un nuovo cpv. 5 all'art. 22 LA-LAEI e devono essere ripristinati i vecchi cpv. 5 e 6 dell'art. 38 LMSP, che diventano, per ragioni di tecnica legislativa, i cpv. 4bis e 4ter.

Il disegno di legge che accompagna questo messaggio annulla e sostituisce per semplicità e chiarezza decisionale quelli precedentemente annessi ai Messaggi n. 6775 del 9 aprile 2013 e n. 6775A del 29 maggio 2013.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, P. Beltraminelli

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico del 23 marzo 2007, del 30 novembre 2009 (LA-LAEI); modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 9 aprile 2013 n. 6775 del Consiglio di Stato,
- visto il messaggio aggiuntivo 29 maggio 2013 n. 6775A del Consiglio di Stato,
- visto il messaggio aggiuntivo bis 8 ottobre 2013 n. 6775B del Consiglio di Stato

d e c r e t a :

I.

La legge cantonale di applicazione della Legge federale sull'approvvigionamento elettrico del 23 marzo 2007, del 30 novembre 2009 (LA-LAEI), è modificata come segue:

Art. 13 cpv. 1, 4 e 5

Concessioni

¹Il Cantone o i Comuni, se compatibile con la destinazione generale, devono concedere ai gestori di rete mediante convenzione il diritto di posare, mantenere e tenere in esercizio lungo le strade pubbliche le linee e le installazioni necessarie alla fornitura di energia elettrica.

⁴In caso di violazione della legge o della concessione, in particolare in caso di prestazioni non conformi, il Cantone o i Comuni possono disdire la convenzione con un preavviso di un anno.

⁵Le convenzioni stipulate dai Comuni e la loro disdetta devono essere approvate dal Consiglio di Stato.

Art. 13a (nuovo)

Obblighi del gestore di rete

¹proprietari e i gestori di rete adottano tutte le disposizioni necessarie per liberare il Cantone e il Comune da ogni responsabilità e assumono i costi di eventuali liti giudiziarie.

²Per il resto, sono applicabili le disposizioni degli art. 45 e 45a della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907.

Art. 14 cpv. 1, 2, 3 e 4 (nuovo)

Tasse

¹Per la concessione dell'uso speciale delle strade pubbliche cantonali e comunali, il Cantone e i Comuni riscuotono una tassa a carico dei gestori di rete.

²Questa tassa viene calcolata sulla base della superficie stradale, moltiplicata per una tassa annuale metrica compresa fra 0.8 e 1.1 fr./mq, ed è valida per tutto il Cantone.

³Tale superficie dei beni cantonali e comunali viene accertata e adeguata dal competente geometra revisore.

⁴Eventuali regole specifiche per la definizione della superficie dei beni cantonali o comunali del demanio artificiale d'uso comune (strade pubbliche, piazze, posteggi ecc.), così come la tassa metrica annuale di cui al capoverso 2, saranno definite dalle disposizioni di applicazione.

Art. 14a (nuovo)

Computo della tassa ai consumatori finali

¹La tassa di concessione può essere computata ai consumatori finali secondo le disposizioni della LAEI.

²A garanzia dell'equità di trattamento, l'addossamento al consumatore finale deve avvenire in maniera uniforme su tutto il territorio cantonale. Eventuali differenze fra i comprensori di rete dovranno essere pareggiate dai gestori stessi tramite adeguati sistemi compensativi.

³Le modalità, il sistema di computo e i limiti dell'addossamento ai consumatori finali sono stabiliti dal regolamento.

Art. 14b (nuovo)

Prestazioni contrattuali

¹Rimangono riservate eventuali altre prestazioni del gestore di rete disciplinate contrattualmente con i Comuni.

²Queste prestazioni devono essere esposte separatamente e devono essere conformi al diritto federale.

Art. 17 cpv. 1

Contestazioni

¹Le contestazioni relative all'applicazione della presente legge sono decise in via di reclamo dal Consiglio di Stato.

Art. 20

Concessioni di aziende

Tutte le concessioni di aziende che forniscono energia elettrica decadono con la completa liberalizzazione del mercato ai sensi della LAEI.

Art. 22 cpv. 2 e 5 (nuovo)

Norma transitoria

²Gli articoli 13 e 14 cpv. 1 entreranno in vigore con la completa liberalizzazione del mercato.

⁵Fino alla completa liberalizzazione del mercato, il Cantone e i Comuni riscuotono, tramite decisione formale, una tassa a carico dei gestori di rete per l'uso speciale delle strade cantonali e comunali.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge viene pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2014.

ALLEGATO

Con l'entrata in vigore della presente legge:

La legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986 è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 3

³L'uso speciale delle strade pubbliche da parte dei gestori delle reti elettriche è disciplinato a titolo esclusivo dalla legge speciale.

La legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907 è modificata come segue:

Art. 38 cpv. 4bis e 4ter (nuovi)

^{4bis}Il riscatto può essere chiesto quando sia trascorso un terzo della durata complessiva della concessione, e sarà preceduto dal preavviso di due anni.

^{4ter}In caso di riscatto anticipato oltre all'indennità di riscatto calcolata come al cpv. 4 occorrerà aggiungere la perdita di guadagno che sarà stabilita sulla base della media degli utili netti degli ultimi dieci anni.